



PARCO REGIONALE
DELL'APPIA ANTICA

Via Appia Antica, 42
00179 ROMA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 01

Roma, 27/03/2023

OGGETTO: disposizioni per l'utilizzo temporaneo dei barbecue (fuochi controllati) nell'area comunale denominata Parco degli Acquedotti (VII° MUNICIPIO DI ROMA)

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la L. 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" e s.m.;
- la L.R. 10 novembre 1988, n. 66 "*Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica*" e s.m.;
- la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" e s.m.;
- il Piano del Parco regionale dell'Appia Antica di cui all'art. 26 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, approvato con D.C.R 18 luglio 2018, n. 9 (pubbl. B.U.R.L. n. 85 del 18/10/2018 suppl. n. 1-2-3);
- lo Statuto dell'Ente Parco regionale dell'Appia Antica, approvato con deliberazione del Presidente n. 1 del 10/1/2019 e con D.G.R. n. 93 del 4/12/2019;
- il Decreto n. T00229 del 28/09/2018 con cui il Presidente della Regione Lazio nomina il dott. Mario Tozzi Presidente dell'ente regionale Parco dell'Appia Antica, che ai sensi delle modifiche all'art. 14 della l.r. 29/97, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, adotta gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti ed indifferibili;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00302 del 9/12/2019 con cui la dott.ssa Alma Rossi è stata nominata Direttore dell'Ente Parco regionale dell'Appia Antica;

RICHIAMATE :

- la Legge n. 394/1991, art. 11 "Regolamento del Parco", terzo comma, lettera G "L'uso di fuochi all'aperto" e la L.R. n. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" art. 27 (Regolamento dell'area naturale protetta);

PREMESSO che ai sensi della normativa ambientale nelle aree verdi pubbliche è vietato accendere fuochi, detenere e/o utilizzare petardi, fuochi d'artificio, lanterne e prodotti simili, fornelli a gas e elettrici per qualsiasi uso;

CONSIDERATO che in particolare l'area comunale denominata "Parco degli Acquedotti" in occasione della tradizionali scampagnate "fuori porta" è molto utilizzata per i tradizionali pic-nic e grigliate con una frequentazione massiccia nei giorni di Pasquetta, del 25 aprile e del 1 maggio;

RITENUTO opportuno, per ottimizzare la prevenzione e il controllo. concedere l'accensione di fuochi controllati da intendersi come evento straordinario, dettato dalla consuetudine di festeggiare all'aria aperta le festività primaverili tradizionali

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

- 1) è sempre vietato l'accensione di fuochi liberi e controllati per la cottura di vivande; nell'area con elevato valore archeologico e paesaggistico denominata "Parco degli Acquedotti" o "Area degli Acquedotti", situata nel Comune di Roma VII° Municipio, compresa fra Via del Quadraro, Via Lemonia, Circonvallazione Tuscolana, Via Tuscolana, Via delle Capannelle, Via Gamiana ed il tratto di della ferrovia Roma-Ciampino compreso fra Via Gamiana e via del Quadraro, nelle more dell'approvazione del regolamento del parco di cui agli art. 11 della L. 394/91 ed art. 27 della L.R. 29/97;
- 2) è consentito accendere fuochi controllati (barbecue) per la cottura di vivande esclusivamente in occasione delle seguenti festività religiose o civili: Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1 maggio (festa dei lavoratori) con le seguenti prescrizioni e cautele:

sub 1 - i fuochi controllati per la cottura di vivande (barbecue) devono essere rialzati da terra di minimo 30 cm;

sub 2 - i fuochi controllati per la cottura di vivande (barbecue) si possono accendere alla distanza minima dai monumenti di 10 m, per non rovinare le strutture con i fumi;

sub 3 . i fuochi controllati per la cottura di vivande (barbecue) devono essere accesi alla distanza minima dalla chioma delle alberature di 10 m;

sub 4 - i responsabili dell'accensione di fuochi controllati devono munirsi di sufficiente quantità d'acqua per spegnere e soffocare il fuoco e le bracci ancora ardenti una volta ultimata la cottura delle vivande o in caso di pericolo d'incendio;

sub 5 - monumenti e alberi non devono essere usati come tavoli o per qualunque attività che possa danneggiarli;

sub 6 - lasciare tutto pulito dopo aver completato le attività svolte nei giorni di deroga al divieto;

sub 7- i rifiuti vanno sempre portati fuori dal Parco e conferiti nei cassonetti predisposti dall'Amministrazione Comunale

- 3) il mancato rispetto della presente ordinanza, fatto salvo che il fatto sia differentemente disciplinato o costituisca reato, è punito ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29/1997;
- 4) Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza sono demandate al Servizio Guardiaparco e a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi;
- 5) la presente ordinanza è pubblica sull'albo dell'Ente e sul sito internet dello stesso, trasmessa alla Regione Lazio ed è immediatamente esecutiva;
- 6) il richiamo alla presente ordinanza sarà affisso su tabelle nei pressi dei luoghi d'interesse.

IL PRESIDENTE

(Mario Tozzi)

(firmato digitalmente)

Il presente Atto è trasmesso per la pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2016 e sull'Albo pretorio *on line* dell'Ente .